VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1980, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* TESINI GIANCARLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Falcucci Franca.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente TESINI GIANCARLO informa la Commissione che il deputato Zarro ha richiesto alla Presidenza della Camera, a norma dell'articolo 81, quarto comma, del Regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della propria proposta di legge n. 1281 concernente: « Riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio comunque prestato dal personale docente e non docente presso lo Stato o altri enti pubblici », assegnata in sede referente all'VIII Commissione dal 2 aprile 1980; la Commissione è quindi ora chiamata a decidere se avvalersi o meno della facoltà di richiedere una proroga dei termini, consentita dallo stesso articolo 81, quarto comma, in misura non superiore al termine ordinario. In caso contrario, ove cioè la Commissione non ritenga di doversi opporre all'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, alla Commissione spetta l'adempimento della nomina del relatore per l'Aula.

La Commissione delibera di richiedere, in relazione alla proposta di legge n. 1281, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del Regolamento, una proroga dei termini pari al termine ordinario.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione FALCUCCI FRANCA risponde alla interrogazione Nespolo Carla Federica e Ferri n. 5-01095 sull'operato del preside del liceo scientifico statale di Novi Ligure (Alessandria) in relazione alla autorizzazione dallo stesso concessa alla affissione di volantini nella bacheca dell'istituto.

Sottolinea che, in merito alla segnalata affissione di alcuni volantini all'albo del liceo scientifico di Novi Ligure, il preside di quella scuola ha dichiarato di essersi limitato a concedere il proprio visto esclusivamente per autorizzarne l'esposizione pubblica, e non certo per approvarne o condividerne il contenuto; per l'esattezza, i volantini in questione – che recavano la firma di insegnanti e di alunni i quali se ne assumevano, quindi, la responsabilità – sono risultati provenire da gruppi estremisti diversi, tanto di destra che di sinistra e non risparmiavano apprezzamenti offensivi nei confronti dello stesso preside.

Questi, peraltro, non ritenne di dover intervenire con divieti o censure, non solo in quanto convinto del rispetto dovuto alla libertà di opinione, ma anche in considerazione delle disposizioni vigenti a tutela delle libertà sindacali. Né nella que-

stione ebbe modo di intervenire l'autorità scolastica locale, dato che la stessa non era venuta a conoscenza dei fatti segnalati.

Per quanto concerne, comunque, la serietà e la capacità professionale del preside in questione, tanto il provveditore agli studi di Alessandria, quanto un ispettore ministeriale, che tempo addietro ebbe a visitare la scuola, hanno avuto modo di constatare che trattasi di persona preparata e molto stimata tra la popolazione scolastica locale e che l'istituto da lui diretto è portato ad esempio per la serietà degli studi. A dimostrazione, poi, della sua qualifica di sincero democratico, lo stesso interessato ha tenuto a precisare di aver, a suo tempo, combattuto con il Corpo italiano di liberazione in Corsica, a Montelupo e a Cassino, come può comprovare il suo stato di servizio militare.

Concludendo, pur convenendo che talune delle frasi contenute nei manifestini succitati siano il risultato di un concetto alquanto esasperato della libertà di opinione, non ritiene che nella vicenda possa essere posta in discussione la buona fede del capo dell'istituto.

Il deputato NESPOLO CARLA FEDERICA, nel ribadire le critiche già avanzate nella sua interrogazione nei confronti dell'operato del preside del liceo scientifico in questione, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione FALCUCCI FRANCA risponde all'interrogazione Nespolo Carla Federica ed altri n. 5-01160 sulla situazione dell'Istituto provinciale per odontotecnici gestito dall'amministrazione provinciale di Alessandria.

Rileva che l'Istituto per odontotecnici, gestito dalla detta amministrazione provinciale nell'anno scolastico 1978-1979 ha presentato per la prima volta domanda di riconoscimento legale. L'esito è stato negativo per difetto di documentazione attinente ai locali. Nell'anno scolastico 1979-1980, a seguito di nuova richiesta da parte dell'ente gestore, con decreto ministeriale 15 maggio 1980, è stato concesso il riconoscimento legale solo alla 1ª classe. Non è stato possibile estendere il beneficio alle classi successive perché i relativi alunni sono risultati sprovvisti del titolo legale per l'iscrizione, titolo che si consegue solo presso scuole statali o scuole legalmente riconosciute. La scuola in questione fruisce del solo beneficio dell'autorizzazione al funzionamento, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1477; tale autorizzazione, per altro, non vale di per sé a includere le scuole stesse nell'ordinamento scolastico generale, in quanto non finalizzate al rilascio del titolo di studio. Gli eventuali controlli esercitati dal Ministero della pubblica istruzione e le nomine dei commissari governativi per gli esami rientrano, pertanto, nella normativa vigente.

Tale situazione non ha subìto sostanziali mutamenti a seguito dell'intervenuto trasferimento alle regioni a statuto ordina delle funzioni amministrative statali in materia di formazione professionale, tenuto conto che è rimasta allo Stato la competenza a determinare i requisiti di ammissione alle predette scuole e le materie fondamentali di insegnamento come anche la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie e ausiliarie.

Poiché, anteriormente all'attuazione dell'ordinamento regionale, alcune scuole per odontotecnici autorizzate furono istituite come corsi di qualifica di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato e pertanto inserite, a pieno titolo, nell'ordinamento scolastico generale, sarebbe ora possibile procedere al riconoscimento legale, previsto dall'articolo 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per dare valore legale al titolo di studio conseguito presso le citate scuole non statali. Il predetto riconoscimento legale postula, però, come presupposto imprescindibile che le classi siano costituite con alunni forniti del titolo di studio legale corrispondente. È evidente, pertanto, che la suddetta scuola non può essere stata mai

considerata neppure in linea di fatto « legalmente riconosciuta ».

Per quanto sopra esposto, sarebbe improprio parlare di sanatoria della situazione, con riferimento ai diritti acquisiti da alunni e docenti delle classi successive alla prima, attribuendo in via straordinaria il riconoscimento legale anche alle predette classi; né è mai accaduto che siasi regolarizzata in linea di fatto una qualificazione in tal senso. La predetta qualificazione risponde, infatti, ad un preciso istituto giuridico disciplinato dalla ricordata legge n. 86 del 1942.

Il deputato NESPOLO CARLA FEDERICA, nel dare atto alla senatrice Falcucci del contributo dalla stessa altre volte fornito per la soluzione del problema in esame, ricorda che l'istituto in questione dal 1969 è stato considerato a tutti gli effetti come legalmente riconosciuto e che solo nel 1979 ci si è accorti che tale riconoscimento in realtà non sussisteva. Si tratta pertanto di regolarizzare la situazione, adottando altresì i necessari provvedimenti di sanatoria, per evitare inammissibili discriminazioni nei confronti degli alunni dell'istituto.

Concludendo, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta, auspicando una rapida soluzione del problema.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 1980, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* TESINI GIANCARLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Falcucci Franca.

Proposte di legge:

Mammì ed altri: Modifiche ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria ed arstitica (981) (Parere della I Commissione);

Portatadino ed altri: Modifiche della disciplina ed integrazione delle competenze degli organi collegiali della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (1164) (Parere della I e della V Commissione);

Occhetto ed altri: Norme sulla partecipazione democratica nella scuola (1237) (Parere della I Commissione);

Covatta ed altri: Nuove disposizioni riguardanti il riordinamento degli organi collegiali di base della scuola italiana (1424) (Parere della I Commissione);

Carelli ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (1889) (Parere della I e della V Commissione).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Il Presidente TESINI GIANCARLO ricorda che in una precedente seduta il relatore, onorevole Scozia, aveva illustrato analiticamente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, elaborato in sede di Comitato ristretto, che era poi stato trasmesso per il prescritto parere alla Commissione I affari costituzionale e V bilancio. Ricorda altresì che detto testo unificato è comprensivo anche della proposta di legge n. 1889, di iniziativa dei deputati Carelli ed altri, assegnata successivamente in sede legislativa alla Commissione e che, vertendo su materia identica a quella contenuta negli altri progetti di legge all'ordine del giorno, risulta ad essi abbinata.

Dopo aver fatto presente che non sono stati ancora espressi i pareri della I e della V Commissione, non essendovi obiezioni, rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione del testo unificato, invitando nel frattempo i gruppi a valutare il testo proposto dal Comitato ristretto sì da rendere più spedito il successivo *iter* del provvedimento.

Proposta di legge:

Senatore Bartolomei ed altri: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1977, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (Approvata dal Senato) **(1258)** (Parere della V Commissione).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge.

Dopo che il Presidente TESINI GIANCARLO ha dato lettura del parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione bilancio su un emendamento proposto dal relatore in una precedente seduta ed approvato dalla Commissione in linea di principio, tendente ad elevare a 120 milioni annui il contributo dello Stato a favore dell'Istituto Luigi Sturzo, il relatore RUSSO GIUSEPPE illustra il seguente suo emendamento al secondo comma dell'articolo 1:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali nel cui stato di previsione della spesa sarà iscritto il relativo contributo così come rideterminato dalla presente legge ».

Illustra altresì il seguente suo emendamento al primo comma dell'articolo 2, volto a modificare la copertura finanziaria del provvedimento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2, con il seguente:

« All'onere di lire 90 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1979 e 1980 si farà fronte, quanto a lire 60 milioni, a carico e con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 120 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " rinnovo della convenzione di Lomé " ».

Dopo che il deputato FERRI ha annunciato il consenso del gruppo comunista agli emendamenti presentati dal relatore, e ciò essenzialmente nella considerazione che con essi l'Istituto in questione viene assoggettato alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, senza di che l'intero impianto della legge n. 123 del 1980 (concernente norme sull'erogazione dei contributi statali agli enti culturali) rischierebbe di perdere qualunque significato, la Commissione approva in linea di principio gli emendamenti proposti dal relatore, disponendone la trasmissione alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il Presidente TESINI GIANCARLO rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.